

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **05/A/130911 - Rev.1**
San Fior, 11/09/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **LE NUOVE S.R.L. "ORDINARIE" E "SEMPLIFICATE"**

L'art. 9 (commi da 13 a 15) del D.L. n. 28/06/2013 n. 76, c.d. "*Decreto Lavoro*", ha eliminato dall'ordinamento giuridico la (inutile) figura della **società a responsabilità limitata a capitale ridotto** (introdotta appena il 12/08/2012), apportando nel contempo alcuni cambiamenti all'articolo 2463-bis del C.C., nel tentativo di ravvivare lo scarso appeal delle **Srl semplificate**.

In sintesi, per le nuove **società a responsabilità limitata semplificate** (Srls):

- ➔ viene meno il limite dei 35 anni di età dettato dall'art.2463-bis del codice civile,
- ➔ amministratore della società può essere anche un non socio,
- ➔ il capitale sociale può essere anche pari ad un solo euro,
- ➔ il 25% del capitale non andrà più depositato in banca ma consegnato all'organo amministrativo,
- ➔ i mezzi di versamento del capitale devono risultare dall'atto costitutivo,
- ➔ in caso di capitale sociale inferiore ai €10.000 i conferimenti devono farsi in denaro e sempre agli amministratori,
- ➔ le clausole del modello standard tipizzato, sulla base del quale va redatto l'atto costitutivo, sono inderogabili,
- ➔ gli utili conseguiti andranno a costituire la riserva legale per un quinto degli stessi, fino a quando tale riserva sommata al capitale non raggiunga l'importo di € 10.000,
- ➔ se la riserva legale fosse utilizzata a copertura delle perdite essa va ricostituita.

Tutte le società a **capitale ridotto** iscritte al 28 giugno 2013 presso il Registro delle imprese saranno riqualficate come Srls e tutte le agevolazioni in merito all'accesso al credito riconosciute ai giovani imprenditori che intervengono quali soci in società a capitale ridotto, saranno riconosciute ai soggetti **under 35** delle Srls.

Ma le sorprese non finiscono qui; infatti, le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter, dell'art. 9 del citato "*Decreto Lavoro*", hanno modificato le regole, di cui agli articoli 2363 e 2364 CC, stabilendo che **anche le Srl "ordinarie"** possano costituirsi con un capitale sociale **inferiore a 10.000 euro**, da versarsi a mani degli amministratori e da rimpinguare successivamente con maggiori accantonamenti di utili a riserva, fino a quando il patrimonio sociale non raggiunga la predetta cifra.

In calce alla presente, riportiamo i testi di legge aggiornati con gli opportuni commenti in relazione alle questioni di più immediato interesse ed applicazione.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per una più completa disamina della disciplina delle **Srls**, consigliamo la rilettura della nostra precedente Circ. prot. 06/A/120630 del 30/06/2012.

Anche di fronte alle modifiche introdotte dal “Decreto Lavoro”, restiamo (purtroppo) dell’opinione (già espressa nella precitata nostra circolare) che la possibilità di costituire una Srls o una Srl con capitale inferiore a 10.000, risulti del tutto insufficiente, inefficace, velleitaria ed illusoria, con riguardo al conseguimento dei fini degli obiettivi di sviluppo economico generale sbandierati dal Governo.

La presente circolare informativa, benché redatta con la massima cura e diligenza, potrà essere fatta oggetto di future modifiche ed integrazioni, anche alla luce dei successivi contributi di legge, di prassi e della dottrina; pertanto, la correttezza delle tesi e delle informazioni in essa contenute dovrà essere attentamente vagliata dall’interessato, che rimarrà unico responsabile del loro concreto utilizzo.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

LE NUOVE SRL SEMPLIFICATE (Srls)

D.L. 22-6-2012 n. 83

Art. 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

~~1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.~~

~~2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.~~

~~3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale~~

E' stata eliminata la possibilità di costituire **società a responsabilità a capitale ridotto**, precedentemente riservata alle persone fisiche che avevano compiuto 35 anni di età.

Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, dopo le modifiche apportate agli articoli 2463, 2463-bis e 2464 del CC, gli over 35 (così come gli under 35) potranno scegliere di costituire alternativamente:

- una “Società a responsabilità limitata semplificata”, con capitale sociale inferiore a 10.000 euro, di cui all’art. 2363-bis del CC;
- una Srl “normale” con capitale sociale inferiore a 10.000 euro;
- una Srl “normale” con capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro.

Uno dei tanti motivi del flop dell’istituto di cui all’art. 44 del DL 83, **anche prescindendo dagli insormontabili ostacoli operativi determinati**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

sottoscritto e versato, la sede della società o l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili. 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto, società a responsabilità limitata semplificata.	dalla mancanza di un adeguato patrimonio sociale, era stato (abbastanza <i>miopemente</i>) individuato nell'assenza di una qualsiasi pur minima riduzione degli oneri notarili (infatti non era previsto l'atto costitutivo tipizzato) e delle altre spese di costituzione (diritti di segreteria e imposta di bollo). Il solerte legislatore non è rimasto sordo a tali critiche; quindi, d'ora in poi, a tutti (a prescindere dall'età) sarà consentito costituire Srls (con capitale sociale infimo), fruendo della riduzione degli oneri suddetti, ma accettando in concambio di sottoscrivere un atto costitutivo "tipizzato", gravemente lacunoso ed insufficiente a regolare i rapporti sociali.
--	--

Articolo 2463-bis CC (Società a responsabilità limitata semplificata) La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il	La regolamentazione della vecchia Srl semplificata (riservata agli under 35) e della (abrogata) Srl a capitale ridotto (riservata agli over 35) è stata accorpata nell'unica disciplina del novellato art. 2463-bis del C.C. Conseguentemente a tale accorpamento, la prima delle modifiche ha riguardato la rimozione dei previgenti limiti di età dei soci; ma è ancora previsto che questi ultimi possono essere solo persone fisiche. L'atto costitutivo rimane quello "tipizzato", previsto dal DM 23/06/2012, n. 138¹, il cui schema dovrebbe,
--	---

¹ TABELLA A allegata al DM 23/06/2012, n. 138 (art. 1, comma 1)

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad	peraltro, essere aggiornato, contenendo disposizioni in aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 2463-bis (ad esempio, i divieti di cessione delle quote ad over 35 e di nominare amministratori non soci). Ci si chiede, in proposito, se, per costituire una
--	--

L'anno il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.

4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparenti

Firma del notaio

² R.A.1 - (MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITA' SOSTANZIALE - 1° pubbl. 9/12)

Il modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi immutabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell'atto pubblico proposte.

Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione "Repubblica Italiana" e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.).

Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.

Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2463-bis c.c.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.	nuova Srls non sia necessario attendere le modifiche al decreto 138, oppure se le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, debbano intendersi implicitamente abrogate. Sul punto sono intervenuti il Ministero della Giustizia con nota 118972 dell'11/09/2013, integrata dalla successiva comunicazione del 13/09/2013, nonché il CNN (nota del 18/09/2013?), per precisare che è possibile procedere fin d'ora al ricevimento di atti costitutivi di Srls "con immediata utilizzazione del modello standard di cui al DM 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il DL 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse". Continua a restare fortemente incerta e controversa l'individuazione dei margini entro i quali l'intervento dell'autonomia statutaria possa ritenersi compatibile con la suddetta tipizzazione; incertezza acuita dalle contrastanti interpretazioni del Ministero della Giustizia (nota prot. n. 43633 del 2012), del Ministero dello Sviluppo Economico (circ. n. 3657/C del 2012) e dal rigido orientamento manifestato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie². Gli amministratori possono, ora, essere scelti anche al di fuori della cerchia dei soci. Viene precisato che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Ciò fa temere che non sia possibile costituire nuove Srls prima che sia emanato il decreto modificativo o sostitutivo del DM 138. Si presume, nonostante siffatta inderogabilità e il succitato atteggiamento di chiusura dei Notai, che sia possibile introdurre nell'atto costitutivo tipizzato (almeno) alcune disposizioni che appaiono, in concreto, irrinunciabili. Si pensi, per esempio, alla durata della carica degli amministratori! Se l'atto costitutivo deve rispettare rigidamente lo
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».	schema ministeriale, a cosa serve il Notaio? La risposta è facilmente immaginabile solo se si considera che, secondo l'art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prima delle modifiche, apportate in sede di conversione, non era necessario l'intervento del notaio e l'atto costitutivo poteva essere redatto nella forma di scrittura privata. In conseguenza dell'eliminazione dei limiti d'età, sono stati rimossi anche le limitazioni all'età dei cessionari delle quote sociali (le quali restano, peraltro, cedibili solo a persone fisiche).
--	---

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLE SRL "ORDINARIE"

Articolo 2463 CC. Costituzione La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2521, 2643, n. 10, 2699, 2725] e deve indicare [c.c. 2295, 2477]: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione [c.c. 2463], contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società [c.c. 2250] e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro [c.c. 2327, 2482], sottoscritto e di quello versato [c.c. 2468]; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura [c.c. 2464]; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;	
---	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.	In deroga, al n. 3), del secondo comma, viene sostanzialmente estesa alle Srl "ordinarie" la possibilità, già prevista per le Srl semplificate di costituirsi con un conferimento in denaro inferiore a 10.000 euro. In tal caso detti conferimenti devono essere versati interamente alle persone cui è affidata l'amministrazione. Questa regola pone più problemi di quanti non ne risolva; infatti: • prima della costituzione non ci sono amministratori in carica che possano ricevere i conferimenti; • i conferimenti non possono essere versati in contanti oltre ai noti limiti di € 999; • i conferimenti non possono essere versati con assegni bancari intestati alla Società, perché la loro copertura non è garantita; • i conferimenti potrebbero, probabilmente, essere versati con assegni circolari intestati alla Società (sempre che non sia d'ostacolo la lettera della norma che prevede il versamento per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione); • i conferimenti potrebbero, probabilmente, essere versati, a nome della costituenda società, presso una banca che rilascia quietanza, cioè esattamente come prima della modifica (ma, allora perché la si è voluta?), sempreché il sistema bancario abbia aggiornato le proprie rigide procedure.
--	--

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.	Il capitale minimo, espulso dalla porta, viene fatto rientrare pian piano dalla finestra, disponendo che l'accantonamento al fondo riserva legale dovrà essere pari non al 5%, bensì al 20% degli utili fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. Si ritiene che, raggiunto tale importo, l'accantonamento potrà essere effettuato nella misura tradizionale del 5% degli utili.
--	--

Articolo 2464 CC. Conferimenti. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono	Viene estesa alla generalità delle costituzioni di Srl la regola già prevista per la costituzione con capitale inferiore a 10.000 euro, secondo la quale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro. Il legislatore non ha perso l'occasione di complicare la soluzione dei problemi sopra segnalati a commento dell'art. 2463, pretendendo che i mezzi di pagamento siano indicati nell'atto. <i>A chi gioverà essere rassicurato nell'atto costitutivo che l'importo di 1 euro di capitale sociale è stato versato dai soci in contanti nelle mani dell'amministratore appena nominato, il quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza?!?</i>
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.	
---	--

La presente circolare non costituisce servizio di consulenza ed i relativi contenuti non impegnano l'autore, né lo Studio Andreetta & Associati